



Allegato "A" al n. 7.005 di Raccolta

## **STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

### **CAPO 1**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1 - Denominazione**

1.1 La società è denominata: "INFORMEST CONSULTING S.R.L.".

##### **Articolo 2 - Sede**

2.1 La società ha sede nel Comune di Gorizia, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

##### **Articolo 3 - Oggetto**

3.1 La società ha per oggetto:

- attività di informazione e di formazione;
- l'assistenza e la consulenza economica, commerciale e finanziaria ad imprese individuali ed in forma associata, enti, organismi, di natura sia pubblica che privata anche attraverso l'elaborazione di schede paese;
- la realizzazione di studi, progetti, analisi ed indagini di mercato;
- la realizzazione di piani di marketing e di penetrazione commerciale all'estero;
- l'organizzazione di manifestazioni, convegni e la fornitura di servizi di traduzione ed interpretariato;
- la partecipazione a gare di appalto nazionali ed internazionali, nell'ambito dei settori della propria attività.

Sempre che l'operazione da compiersi sia strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legislazione vigente in materia, la società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare od immobiliare opportuna e quindi in particolare potrà assumere partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma, in enti o società che svolgono attività simili, affini, complementari o comunque collegate alla propria, anche indirettamente.

Restano comunque precluse:

- le attività riservate per legge ai professionisti riuniti in albi, fatte salve le variazioni normative che lo consentono;
- le attività di intermediazione mobiliare elencate all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1;
- le attività di sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi della legge 216/74 e successive modificazioni;
- le attività riservate agli intermediari finanziari abilitati ai sensi del D.Lgs. 385/93;
- le attività riservate di cui al D.Lgs. 58/98;
- le attività di raccolta di risparmio ed ogni altra attività preclusa per legge.

##### **Articolo 4 - Durata**

4.1 La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

### **CAPO II**

#### **CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI**

##### **Articolo 5 - Capitale**

5.1 Il capitale sociale è di euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero).

Le partecipazioni dei soci possono essere anche determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

5.2 Possono essere conferiti, a liberazione della partecipazione nel capitale,

tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

#### **Articolo 6 - Aumento del capitale**

6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura).

6.2 È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

#### **Articolo 7 - Riduzione del capitale**

7.1 In caso di riduzione del capitale per perdita, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### **Articolo 8 - Finanziamento dei soci**

8.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria, creditizia e fiscale. I finanziamenti dei soci possono essere anche non proporzionali alle partecipazioni al capitale.

#### **Articolo 9 - Titoli di debito**

9.1 La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c. è di competenza dell'assemblea dei soci.

9.2 La delibera di emissione dei titoli può prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare le condizioni del prestito e le modalità del relativo rimborso.

### **CAPO III**

#### **TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

#### **Articolo 10 - Trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi - libro soci**

10.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

a. di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

10.2 La società istituisce il libro soci, ancorchè non necessario per legge, il quale è disciplinato dalle stesse norme che regolano l'istituzione e la tenuta dei libri sociali obbligatori.

Il libro dei soci è tenuto a cura dell'organo amministrativo, il quale, se pluripersonale, può delegarne la gestione a uno dei propri componenti, ed è conservato presso la sede sociale.

Nel libro soci devono essere indicati: il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, il numero di codice fiscale, la residenza di ciascun socio o il domicilio espressamente indicato per i rapporti con la società ovvero la ra-

gione o denominazione sociale, il codice fiscale, la sede o il domicilio espressamente indicato per i rapporti con la società, qualora trattasi di società; l'eventuale numero telefonico per comunicazioni a mezzo facsimili e l'indirizzo di posta elettronica; la partecipazione al capitale sociale, con l'indicazione dei versamenti eseguiti; i vincoli relativi alle partecipazioni; gli atti comportanti il trasferimento della proprietà della quota di partecipazione al capitale sociale e il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale; la variazione dei dati già annotati nel libro soci.

Il trasferimento delle partecipazioni o l'annotazione di diritti reali di godimento o di garanzia o di altri vincoli ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro soci, a seguito di presentazione all'organo amministrativo del titolo del trasferimento o della costituzione del diritto o del vincolo e della documentazione dell'avvenuta iscrizione dello stesso nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

In caso di trasferimento a causa di morte si applicano le corrispondenti norme in materia di società per azioni.

L'organo amministrativo, prima di procedere all'iscrizione di un titolo di trasferimento o di costituzione di diritti reali di godimento o garanzia o di un vincolo, ne verifica i requisiti di forma prescritti dalla legge e dal presente statuto nonché il rispetto delle norme statutarie in materia di circolazione delle partecipazioni sociali.

#### **CAPO IV**

#### **AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ**

##### **Articolo 11 - Organo amministrativo**

11.1 La società può essere amministrata, su decisione dei soci in sede della nomina:

**a.** da un amministratore unico;

**b.** da un consiglio di amministrazione composto da tre membri. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

11.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

11.3 si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., salva autorizzazione dell'Assemblea dei soci.

##### **Articolo 12 - Durata della carica, revoca, cessazione**

12.1 L'organo amministrativo dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I consiglieri o l'amministratore unico rimangono in carica in prorogatio fino a nuova nomina da parte dei Soci.

I consiglieri di amministrazione o l'amministratore unico possono essere riconfermati.

##### **Articolo 13 - Consiglio di amministrazione**

13.1 Adunanze del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dall'organo di controllo se istituito.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'a-

dunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Le convocazioni possono essere anche effettuate a mezzo fax o "comunicazione e-mail" presso rispettivamente l'utenza o l'indirizzo di posta elettronica riportati nei libri sociali, su indicazione dei consenzienti.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia ovvero in altri stati quando se ne ravvisi la necessità.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche a mezzo di sistemi di telecomunicazione (video e teleconferenza) purchè presidente e segretario della seduta siano riuniti nel medesimo luogo.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, purchè il Consiglio sia composto da più di due membri. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

13.3 Consultazione scritta - consenso espresso per iscritto.

In caso di decisioni del consiglio di amministrazione adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, il procedimento di formazione della volontà del Consiglio dovrà ritenersi comunque concluso entro 10 (dieci) giorni.

Verranno considerati contrari i consiglieri che entro tale termine non abbiano fatto pervenire la loro dichiarazione di voto.

#### **Articolo 14 - Poteri dell'organo amministrativo**

14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

14.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

14.3 Possono essere nominati direttori, institori, o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **Articolo 15 - Rappresentanza**

15.1 AMMINISTRATORE UNICO. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

15.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero a ciascun consigliere nei limiti dei poteri ad esso attribuiti con delega del Consiglio.

#### **Articolo 16 - Compensi degli amministratori**

16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione della carica.

L'Assemblea dei soci può inoltre attribuire agli amministratori un compenso per il loro ufficio, mediante assegnazione di un'indennità annuale in misura fissa, ovvero di un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonchè determinare l'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite dall'Assemblea medesima.

Gli amministratori potranno richiedere l'accantonamento a mezzo polizza as-

sicurativa.

La eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

## **CAPO V ORGANO DI CONTROLLO**

### **Articolo 17 - Organo di Controllo**

17.1 Qualora sia obbligatorio per legge, ovvero lo ritenga opportuno, l'Assemblea nominerà un Sindaco unico o un Collegio Sindacale.

Nel caso di nomina del Collegio Sindacale, questo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti. L'Organo di Controllo resterà in carica per tre esercizi e i componenti saranno rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Controllo sarà stato ricostituito.

Tutti i Sindaci devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo, ove non sia stato nominato un Revisore ai sensi del successivo punto 17.2.

Il compenso all'Organo di controllo è determinato dall'Assemblea al momento della nomina e per tutta la durata dell'incarico.

17.2 Anche fuori dai casi di obbligatorietà della nomina dell'Organo di controllo, l'Assemblea può nominare un Revisore attribuendogli le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2477 c.c. e determinandone il compenso per tutta la durata dell'incarico.

## **CAPO VI DECISIONI DEI SOCI**

### **Articolo 18 - Assemblea**

18.1 L'assemblea, con adeguata motivazione, può essere convocata dall'organo amministrativo ovvero dalla maggioranza dei soci anche fuori dalla sede sociale.

18.2 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto a domicilio risultanti dai libri sociali.

Le convocazioni possono essere anche effettuate a mezzo fax o "comunicazione e-mail" presso rispettivamente l'utenza o l'indirizzo di posta elettronica riportati nel Libro Soci, su indicazione del socio consenziente.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

18.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ricorra la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 bis c.c..

### **Articolo 19 - Svolgimento dell'assemblea**

19.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età nel caso di nomina di più amministratori.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli interventi.

19.2 L'assemblea dei soci può svolgersi anche a mezzo sistemi di telecomunicazione.

#### **Articolo 20 - Quorum costitutivi e deliberativi**

20.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

Per deliberare che riguardino:

- le modificazioni dello statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- l'esclusione del socio "per giusta causa";
- lo scioglimento anticipato della società, la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l'emissione di titoli di debito;
- le deroghe al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.;

è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Spetta all'assemblea dei soci approvare il bilancio; la stessa delibererà a maggioranza assoluta del capitale sociale.

20.2 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

### **CAPO VII BILANCIO E UTILI**

#### **Articolo 21 - Bilancio e utili**

21.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

21.2 L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, in relazione alla struttura ed all'oggetto della società, e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

### **CAPO VIII VICENDE RELATIVE AL RAPPORTO SOCIALE**

#### **Articolo 22 - Disciplina della prelazione**

22.1 Nei casi in cui sia previsto il "diritto di prelazione" da parte dei soci per l'acquisto delle partecipazioni sociali deve seguirsi la seguente disciplina:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a)** ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

**b)** la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui al sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicate, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonchè in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato dall'organo amministrativo ovvero dall'esperto designato dal Presidente del Tribunale, i quali nell'effettuare la loro determinazione dovranno tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Si dovrà anche tener conto di un eventuale premio di maggioranza per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società; nella determinazione del prezzo si dovrà tener conto del valore della partecipazione sociale al momento della proposta di vendita.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno o usufrutto.

Nell'ipotesi di trasferimento della partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effet-

to verso la società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

#### **Articolo 23 - Recesso**

23.1 Il diritto di recesso compete al socio ai sensi dell'articolo 2473 c.c. ed eventualmente nei casi previsti dal presente statuto.

23.2 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo **24.2** ovvero **25**.

#### **Articolo 24 - Esclusione**

24.1 Si ha l'esclusione del socio nei casi previsti dalla legge ovvero "per giusta causa" da assumersi con decisione dell'assemblea dei soci, qualora il socio:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti ovvero risulti, in genere, inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- essendo amministratore, violi il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2290 c.c., senza autorizzazione dell'assemblea dei soci.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta; allo stesso non spetta il diritto di voto ma ha diritto di intervento all'assemblea.

24.2 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo **25**.

#### **Articolo 25 - Liquidazione delle partecipazioni sociali**

25.1 In tutti i casi in cui sia previsto il rimborso delle partecipazioni sociali ovvero sia richiesto di determinare il loro valore ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, si applica la seguente disciplina.

25.2 Per il caso di recesso ed esclusione del socio si applica la seguente disciplina:

il patrimonio della società, e così il valore della singola partecipazione sociale, è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno dello scioglimento del rapporto in capo al socio.

La determinazione del valore della partecipazione sociale effettuata dall'organo amministrativo dovrà essere approvata da tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, senza tener conto della partecipazione al capitale del socio receduto od escluso.

Nel caso in cui la valutazione effettuata con le modalità di cui sopra non sia accettata dal socio recedente ovvero dal socio escluso, si applica la disciplina di cui al successivo punto **25.3**.

25.3 Per il caso di valutazione della partecipazione sociale nell'ambito della prelazione ovvero in tutti i casi in cui la valutazione effettuata non trovi l'accordo tra le parti interessate si applica la seguente disciplina.

La valutazione delle partecipazioni, e così la determinazione del prezzo di vendita delle stesse nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo tra le parti, è effettuata tramite la relazione giurata da un esperto nominato dal Tri-

bunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

25.4 Criteri di valutazione - l'organo amministrativo ovvero l'esperto designato dal Presidente del Tribunale chiamati ad esprimersi ai sensi di cui sopra, nell'effettuare la loro determinazione dovranno tener conto del valore del patrimonio sociale, calcolato al suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

25.5 Modalità di rimborso - Il rimborso delle partecipazioni da eseguirsi per gli effetti dell'articolo 25.2 deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto per l'ipotesi di esclusione per il quale si applica l'articolo 2482 c.c..

## CAPO IX

### RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

#### **Articolo 26 - Tentativo di conciliazione - Clausola compromissoria**

26.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società ed avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché ogni controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Gorizia, con gli effetti previsti dagli artt. 38 - 40 D.Lgs n. 5/2003.

26.2 Qualsiasi controversia, non risolta con il tentativo di conciliazione sopra previsto entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto amministrato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Gorizia che provvederà alla nomina dell'arbitro/arbitri.

26.3 Le modifiche ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci adottata con la maggioranza che rappresenti almeno i tre quarti del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i 90 (novanta) giorni successivi, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

Firmato: Acerbi Silvia

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)